

Provincia di Bolzano

**Legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1**

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)**

(omissis)

## **ALLEGATO 1**

### **NOTE:**

Note all'articolo 12:

Il testo dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2

Opere finanziabili

1. Le somme stanziare sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:
  - a) Strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
  - b) Acquedotti locali e comprensoriali;
  - c) Opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;
  - d) Impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
  - e) Opere di edilizia scolastica;
  - f) Edifici di culto;
  - g) Opere a finalità di assistenza sociale;
  - h) Opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
  - i) Impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
  - l) Attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
  - m) Edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;
  - n) Cimiteri;
  - o) Opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;
  - p) Arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti.
2. Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.
3. Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.
4. Sono finanziabili ai sensi della presente legge le opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale.
5. Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera."

Il testo dell'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.
2. Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.
3. La documentazione da esibirsi da parte degli enti beneficiari per la liquidazione ed la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale soprattutto per la documentazione relativa alla legge provinciale n. 27/75, alla legge provinciale n. 21/77 e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure."